

**deliberazione del
30.03.2004 15/12)**

OGGETTO: Direttive e indirizzi operativi per l'attuazione del Decreto Legislativo 19 dicembre 2002, n. 297 e del D.P.R. 7 luglio 2000, n. 442 art. 1, comma 2 - Definizione dei parametri di selezione, dei criteri e delle modalità per l'accesso alla Pubblica Amministrazione per i profili per i quali è richiesta la sola licenza della scuola dell'obbligo (art. 16 L. 56/1987)-.

L'Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale Dott. Matteo Luridiana, riferisce che in data 10.12.2003 è stato sancito l'Accordo tra il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane su alcuni indirizzi interpretativi relativi al Decreto Legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, contenente disposizioni modificative e correttive del Decreto Legislativo 21 aprile 2000, n. 181 "norme per agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a) della L. 17 maggio 1999, n. 144".

Il contenuto del Decreto Legislativo 297/2002 e del succitato Accordo, prosegue l'Assessore, costituiscono principi fondamentali per l'esercizio della potestà legislativa delle regioni in tema di revisione e razionalizzazione delle procedure di collocamento.

Al riguardo l'Assessore precisa che il Decreto Legislativo 19 dicembre 2002 n. 297, pur non abrogando espressamente l'art. 16 della L. 56/1987 riguardante l'accesso alla Pubblica Amministrazione limitatamente ai profili per i quali è richiesta la sola scuola dell'obbligo, ha tuttavia determinato la sostanziale modificazione delle procedure amministrative di avvio a selezione dei lavoratori interessati, con la soppressione - all'art. 2 comma 3 - delle liste di collocamento ordinarie e speciali, ad eccezione di quelle categorie espressamente indicate (lavoratori dello spettacolo, lavoratori in mobilità, lavoratori disabili). La soppressione delle liste di collocamento, nel rendere inapplicabili le vecchie procedure di avvio a selezione dei lavoratori, impone alla Regione l'obbligo di emanare direttive ed indirizzi operativi al fine di evitare il blocco delle assunzioni nei profili previsti dall'art. 16 L. 56/1987.

L'Assessore ricorda, in proposito, che le funzioni amministrative in materia di lavoro e servizi all'impiego sono state attribuite alla Regione Sardegna con Decreto Legislativo n. 180 del 10 aprile 2001. Detto Decreto, in particolare all'art. 3, comma 2, lett. h), conferisce specificamente le funzioni di indirizzo relative a: "avviamento a selezione negli enti pubblici e nella pubblica amministrazione, ad eccezione di quello riguardante le amministrazioni centrali dello stato e gli uffici centrali degli enti pubblici".

In virtù di tale norma, recepita con L.R. 14 luglio 2003 n. 9, alla Regione competono, tra l'altro, le funzioni di indirizzo in materia di avviamento a selezione dei lavoratori per l'accesso alla Pubblica Amministrazione, con riferimento ai profili per i quali è richiesta la sola scuola



Regione Autonoma della Sardegna

dell'obbligo – art. 16 L. 28 febbraio 1987, n. 56, la cui operatività è demandata alle Province per il tramite delle strutture preposte.

Pertanto la Regione, nell'ambito delle potestà conferite dai suindicati dettati legislativi, deve provvedere all'individuazione dei parametri di selezione, nonché dei criteri e delle modalità per le assunzioni da effettuarsi presso le Pubbliche Amministrazioni presenti nel territorio regionale a norma dell'art. 16 L. 28 febbraio 1987, n. 56, richiamate anche dall'art. 35 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 che detta norme generali sul reclutamento del personale alle dipendenze della Pubblica Amministrazione e dall'art. 52, comma 1, lett. b) della L.R. 31/1998 per le assunzioni presso l'Amministrazione regionale e gli Enti regionali non economici.

L'avviamento dei disabili di cui alla L. 68/1999 sarà disciplinato con successivo atto deliberativo.

Esula invece dalla competenza regionale la definizione dei parametri di selezione per le assunzioni presso le Amministrazioni dello Stato e gli Enti pubblici non economici a carattere nazionale per i quali gli avviamenti al lavoro, ai sensi dell'art. 16 della L. 56/1987, saranno effettuati sulla base di criteri uniformi a livello nazionale, definiti in sede di Conferenza Unificata Stato - Regioni.

Sono esclusi dalle presenti disposizioni tutti gli Enti pubblici economici.

In relazione a quanto esposto, l'Assessore propone di definire come di seguito riportato, i parametri di selezione, nonché i criteri e le modalità attuative cui dovranno attenersi le Pubbliche Amministrazioni e i Centri per l'Impiego, di cui all'art. 1, comma 2 della L.R. 9/2003, nella gestione dell'accesso alla Pubblica Amministrazione per i profili per i quali è richiesta la sola scuola dell'obbligo (art. 16 L. 28 febbraio 1987, n. 56):

1) Pubblicizzazione delle offerte di lavoro - Le Pubbliche Amministrazioni interessate inviano al Centro per l'impiego nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro, la richiesta di avviamento a selezione dei lavoratori ai sensi dell'art. 16 della L. 56/1987.

Il Centro per l'impiego predispone apposito avviso pubblico di selezione degli aspiranti all'assunzione. Entro i trenta giorni precedenti la data fissata per l'avviamento, ridotti a quindici nel caso di assunzione a tempo determinato, lo stesso provvede alla pubblicazione dell'avviso sul S.I.L., all'affissione nel proprio albo e a trasmetterne copia alla Pubblica Amministrazione interessata.

Entro i cinque giorni successivi alla ricezione, la Pubblica Amministrazione provvede alla pubblicazione dell'avviso sui giornali quotidiani a maggiore diffusione regionale, nonché nel proprio albo.



Regione Autonoma della Sardegna

L'avviso pubblico a cura del Centro per l'impiego e quello a cura della Pubblica Amministrazione devono indicare:

- numero delle assunzioni da effettuare;
- qualifica e profilo professionale richiesto;
- mansioni da svolgere;
- tipologia contrattuale e relativo trattamento economico;
- documenti da presentare al Centro per l'impiego per partecipare alle procedure di selezione;
- giorno ed ora della chiamata dei lavoratori presso il Centro per l'impiego per la partecipazione alla selezione;
- modalità di formazione e pubblicazione della graduatoria;
- durata di validità della graduatoria;
- indicazione della data, ora, luogo, contenuti e modalità di svolgimento della prova di idoneità cui dovranno sottoporsi i lavoratori ricompresi in posizione utile nella graduatoria;
- l'organo al quale presentare ricorso nei casi previsti dalle normative vigenti e i relativi termini.

La responsabilità del procedimento di chiamata dei lavoratori e di formazione della graduatoria compete al Centro per l'impiego.

La responsabilità del procedimento relativo alle prove di idoneità e di assunzione compete alla Pubblica Amministrazione interessata.

2) Partecipazione alla selezione – Possono partecipare alla selezione nei termini e con le modalità stabilite nell'avviso pubblico tutti i lavoratori in possesso dei requisiti di accesso indicati nell'avviso stesso.

Per le assunzioni a tempo determinato possono concorrere solo i cittadini disoccupati e inoccupati che risultino iscritti nell'elenco anagrafico del Centro per l'impiego competente per territorio, in possesso della qualifica prevista nell'avviso e registrata nella scheda anagrafica professionale.

Per le assunzioni a tempo indeterminato, a prescindere dal Centro per l'impiego in cui sono registrati e dal domicilio e residenza, possono partecipare i cittadini disoccupati, inoccupati ed, inoltre, tutti i soggetti occupati.

Gli interessati dovranno presentarsi al Centro per l'impiego nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro, nel giorno ed ora prefissati nell'avviso. Dovranno compilare una domanda di partecipazione autocertificando, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445, i dati anagrafici e professionali, nonché il possesso dei requisiti indicati nell'avviso pubblico. Alla suddetta domanda dovranno essere allegate:

- la dichiarazione di immediata disponibilità di cui all'art. 2 del D.Lgs. 181/2000 così come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 297/2002, ancorché già presentata in periodi precedenti;
- la dichiarazione ISEE rilasciata dalle strutture competenti (INPS - CAAF – Comuni);



Regione Autonoma della Sardegna

I requisiti richiesti debbono essere posseduti dagli interessati alla data della chiamata.

Al momento dell'assunzione la Pubblica Amministrazione e il Centro per l'impiego, ciascuno per la parte di propria competenza, sono tenuti a verificare la veridicità delle autocertificazioni acquisite.

- 3) Graduatoria** – Entro dieci giorni dalla data fissata per la chiamata il Centro per l'impiego competente redige la graduatoria tra coloro i quali hanno presentato domanda di partecipazione, regolarmente corredata dei documenti richiesti, applicando i criteri di cui al paragrafo successivo n° 4.

Entro cinque giorni dalla sua formazione la graduatoria è resa nota con le modalità previste negli avvisi di selezione ed è trasmessa all'Amministrazione che deve effettuare le assunzioni.

La posizione nella graduatoria costituisce ordine assoluto di precedenza per la convocazione dei lavoratori alle prove di idoneità, che dovranno essere svolte a cura dell'Amministrazione interessata.

La graduatoria per le assunzioni a tempo indeterminato resta valida per il periodo stabilito dall'avviso di selezione o, in mancanza di indicazione esplicita, per un periodo di un anno, al fine di poter sostituire persone che risultino non idonee alle prove, che rinuncino all'assunzione o per le quali sia intervenuta la risoluzione del rapporto di lavoro e comunque fino alla totale copertura delle assunzioni indicate nell'avviso pubblico.

Per le assunzioni a tempo determinato può essere prevista una validità annuale della graduatoria, alla quale la Pubblica Amministrazione può fare ricorso per ulteriori assunzioni relative alla stessa qualifica e profilo professionale, previo accertamento della sussistenza in capo all'interessato dei requisiti prescritti.

4) Criteri per la formazione della graduatoria

1. La graduatoria è formata in ordine decrescente di punteggio.

Detto punteggio è determinato dal concorso dei seguenti elementi:

- Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)
- Stato di disoccupazione
-

2. Il punteggio individuale viene calcolato secondo i criteri di seguito definiti:

- a) Ad ogni persona che partecipi all'avviamento a selezione è assegnato un punteggio iniziale pari a 100 punti;
- b) a detto punteggio si sottrae un punto ogni 1000 euro dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), fino ad un massimo di 25 punti, per i soggetti occupati che partecipano alle selezioni per le assunzioni a tempo indeterminato e fino ad un massimo di 10 punti per le assunzioni a tempo determinato con riferimento al reddito minimo personale escluso da imposizione. Il



Regione Autonoma della Sardegna

dato ISEE è arrotondato, in difetto, ai centesimi (es. ad un reddito ISEE di euro 15.457,00 si attribuiscono 15,45 punti);

- c) ai lavoratori che non presentano il dato ISEE sono sottratti 25 punti;
- d) allo "stato di disoccupazione" si attribuisce un massimo di 10 punti con riferimento all'anzianità di iscrizione nella misura di 1 punto per anno;
- e) ai lavoratori in mobilità si attribuiscono 4 punti per ogni anno di permanenza nelle liste di mobilità.

Il punteggio relativo al punto d) è azzerato dal momento dell'accettazione di un'offerta di lavoro congrua secondo quanto previsto all'art. 5 del D. Lgs. 297/2002.

3. A parità di punteggio valgono i seguenti criteri di priorità secondo l'ordine di elencazione:

- a) persone di età più elevata;
- b) donne in reinserimento lavorativo con precedente occupazione che vogliano rientrare nel mercato del lavoro dopo almeno 2 anni di inattività;
- c) lavoratori in possesso di precedenti esperienze di lavoro presso la Pubblica Amministrazione nella qualifica professionale attinente a quella di chiamata, con riferimento alla durata misurata in anni, mesi, giorni;
- d) Lavoratori socialmente utili.

5) Convocazione - Entro 15 gg. dalla pubblicazione della graduatoria l'Amministrazione interessata convoca, in numero triplo rispetto ai posti da coprire, i lavoratori aventi diritto secondo l'ordine della medesima graduatoria per sottoporli a prova d'idoneità.

I lavoratori che senza giustificato motivo non si presentano alle prove di idoneità sono cancellati dalla graduatoria.

I lavoratori che per giustificato motivo non si presentano alle prove di idoneità sono convocati in una data successiva.

6) Accertamento di idoneità professionale – La prova di accertamento alla idoneità professionale consisterà nello svolgimento di prove pratiche attitudinali ovvero in sperimentazioni lavorative i cui contenuti dovranno essere determinati in coerenza a quelli previsti nelle declaratorie di qualifica, categoria e profilo professionale previsti dai contratti collettivi dei comparti di riferimento.

La prova suddetta dovrà tendere ad accertare esclusivamente l'idoneità del lavoratore a svolgere le relative mansioni e non comporta alcuna valutazione comparativa di merito.

Le prove di idoneità, a pena di nullità, sono pubbliche.

Allo svolgimento delle medesime è preposta una Commissione nominata dalla Pubblica Amministrazione interessata fino alla copertura dei posti disponibili, secondo i contenuti dell'avviso pubblico.

7) Assunzione - La Pubblica Amministrazione provvede a comunicare i nominativi dei lavoratori assunti al Centro per l'impiego competente entro cinque giorni dalla conclusione delle prove di idoneità.



Regione Autonoma della Sardegna

Ai fini dell'art. 4 del D.lgs. n. 181/2000, così come sostituito dall'art. 5 del D.lgs. 297/2002, la Pubblica Amministrazione è tenuta altresì a comunicare al Centro per l'impiego i nominativi dei lavoratori che non hanno risposto alla convocazione o non abbiano accettato la nomina, allegandovi copia degli eventuali motivi giustificativi addotti per la rinuncia.

Ove le persone avviate a selezione non si presentino alle prove di idoneità, ovvero, successivamente alla dichiarazione di idoneità da parte delle Pubbliche Amministrazioni, rinuncino all'opportunità di lavoro, in entrambi i casi senza giustificato motivo, non possono più partecipare per sei mesi alla chiamata a selezione nell'intera Regione, anche dietro trasferimento del domicilio e della residenza. Costituisce giustificato motivo, ai fini ed effetti ora rilevanti, il mancato rispetto, da parte delle Pubbliche Amministrazioni, dei termini di comunicazione ed effettuazione delle prove di idoneità ed inoltre la tardiva effettuazione delle prove medesime, nonché motivi di salute comprovati da idonea certificazione medica.

Le persone avviate che non si presentino alle prove di idoneità, ovvero, successivamente alla dichiarazione di idoneità da parte delle Pubbliche Amministrazioni, rinuncino all'opportunità di lavoro, in entrambi i casi senza giustificato motivo, perdono inoltre, se ne sono in possesso, lo "stato di disoccupazione". In tale caso non possono rendere nuova dichiarazione che attesti l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa nei Centri per l'impiego della Regione per un periodo di tre mesi.

Per la comunicazione di avvenuta assunzione, trasformazione e risoluzione del rapporto di lavoro da parte delle Pubbliche Amministrazioni valgono le disposizioni di cui al D.Lgs. n° 297/2002, art. 6.

8) Sospensione e cancellazione dello "stato di disoccupazione" – Nei riguardi delle persone che siano assunte presso le Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell'art. 16 della L. 56/1987 per periodi inferiori a otto mesi, ovvero di quattro mesi se si tratta di "giovani", è sospeso lo "stato di disoccupazione".

In tutti i casi si applica l'art. 1 dell'Accordo Ministero del Lavoro/Regioni/Province Autonome di Trento e Bolzano del 17 dicembre 2003.

9) Assunzioni per motivi d'urgenza - Al fine di evitare gravi danni alle persone, alla collettività o ai beni pubblici o di pubblica utilità, o per causa di forza maggiore, che comportino assunzioni di durata inferiore a sessanta giorni, la Pubblica Amministrazione, motivandone l'urgenza, può procedere ad assunzioni dirette dei lavoratori comunque iscritti nell'elenco anagrafico del Centro per l'impiego nel cui territorio è ricompresa la sede di lavoro.

Nel caso in cui la prestazione lavorativa richiesta per motivi d'urgenza dovesse protrarsi, per motivi imprevisti e imprevedibili, oltre i sessanta giorni massimi previsti, la Pubblica Amministrazione è tenuta alla pubblicazione dell'offerta di lavoro e a coprire i posti secondo la procedura indicata nella presente delibera, sostituendo i lavoratori eventualmente assunti per via diretta.



Regione Autonoma della Sardegna

Le presenti disposizioni entrano in vigore dopo 15 giorni dalla data di pubblicazione sul BURAS della delibera approvata.

La Giunta regionale,

condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, Dott. Matteo Luridiana;

Constatato che il Direttore Generale ha espresso parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame;

Dopo ampia e approfondita discussione

DELIBERA

In conformità

p. IL DIRETTORE GENERALE

Ubaldo Serra

IL PRESIDENTE

Italo Masala